



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – POLITICHE SOCIO CULTURALI
UFFICIO ACQUISTI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI RAFFRESCAMENTO DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022**

CIG.

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizioni e Generalità

Il presente Capitolato Speciale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per "Appaltatore" si intende l'Impresa che concorre e che successivamente risulterà aggiudicataria dall'esito della gara.

Per "Stazione appaltante" si intende il Comune di Casale Monferrato che affida all'Impresa il servizio di pulizia-disinfezione e manutenzione impianti di raffrescamento. Nell'esecuzione del servizio di cui all'oggetto l'Appaltatore avrà quale RUP e direttore dell'esecuzione del contratto un funzionario del Comune di Casale Monferrato designato dal Dirigente del settore economico finanziario – Politiche socio culturali: nel caso di specie sarà la Dott.ssa Nadia Canone, Responsabile ufficio acquisti, in quanto in possesso di un'adeguata professionalità in rapporto all'appalto stesso.

Per l'acquisizione del servizio in oggetto l'Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale e "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui al capitolato speciale d'appalto, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP – "servizi di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", per l'abilitazione dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.) per la fornitura dei servizi di pulizia degli immobili (in particolare Condizioni Generali di Contratto e Capitolato Tecnico).

Art. 2 - Oggetto dell'appalto – sopralluogo

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione (di seguito più genericamente indicato come "servizio di pulizia") giornaliera e periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso agli Uffici di pertinenza del Comune di Casale Monferrato così come indicati nell'allegato A) del presente Capitolato, nonché la pulizia dei Bagni Pubblici e la manutenzione degli impianti di raffrescamento - allegato A).

La durata dell'appalto è di mesi 12 e va dal 01/08/2021 al 31/07/2022.

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore mesi uno (1) come previsto dall'art.106 comma 11 del D.lgs. del 19 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

La proroga contrattuale, di cui al comma precedente, può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del contratto, alle condizioni originarie.

La Ditta aggiudicataria, è tenuta a far pervenire la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia e Multiservizi, ed in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

La superficie per tutti gli stabili indicati nell'allegato A) è stabilita in **mq. 28.364,07/ lordi**

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà il territorio del Comune di Casale Monferrato.

I concorrenti, al fine di valutare gli adempimenti necessari ad assicurare tutte le attività strumentali necessarie all'espletamento dell'oggetto negoziale nonché la prestazione dei servizi indicati nel presente Capitolato, dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio negli edifici oggetto dell'appalto.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite MEPA nella sezione "invia comunicazione" nella RDO predisposta per la gara d'appalto oppure inoltrata all'Ufficio Acquisti tramite mail indirizzata al protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it e deve riportare i seguenti dati dell'Impresa: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il sopralluogo sarà concordato e autorizzato dall'Ufficio acquisti assicurando il rispetto delle misure distanziali previste per l'attuale emergenza.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare all'offerta pena esclusione dalla gara.

Art. 3 - Aggiudicazione del servizio

Il servizio in oggetto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 s.m.i., procedendo alla individuazione di operatori economici abilitati al bando Me.p.a. "servizi di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità di cui agli art. 97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.

È ammessa la partecipazione di soggetti di cui all' art. 48 del D.lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica professionale così come specificato nel disciplinare di gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica, in base ai criteri e sub criteri fissati nel disciplinare di gara.

Art. 4 - Durata e importo del contratto

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 la durata dell'appalto è di anni uno (1) e va dal 01/08/2021 al 31/07/2022, più l'eventuale proroga tecnica, ex art. 106 D.lgs. 50/2016, di mesi uno (1), ovverosia dal 01/8/2022 al 31/08/2022.

L'impresa aggiudicataria, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di mesi uno (1) successivo alla scadenza ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

L'importo a base di gara per il periodo 01/08/2021 – 31/07/2022, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 184.879,00/;

L'importo a base di gara per il periodo riferito alla proroga tecnica (un mese) 01/08/2022 – 31/08/2022, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 15.407,00/;

Per un importo complessivo a base di gara pari a € 200.286,00/

L'importo complessivo della manodopera si quantifica in € 173.717,00/ (85%)

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 4,087,00/ (2%) non è soggetto a

ribasso.

Importo complessivo del servizio € 204.373,00/

L'ammontare stimato delle ore mensili da effettuarsi sulla base delle frequenze richieste è pari a n. 790 ore. In sede di offerta sarà obbligatorio indicare all'interno di apposita relazione il monte ore mensile complessivo che la ditta offerente impiegherà per l'esecuzione dei servizi come richiesti tenuto conto delle frequenze indicate, separatamente per ogni stabile. Si specifica che il servizio di pulizia-disinfezione dovrà necessariamente essere eseguito anche al Sabato mattina presso l'Ufficio Anagrafe – Stato civile e per la Biblioteca (giorno di apertura degli uffici)

Si prevedono un massimo di 10 interventi durante l'anno da effettuarsi a chiamata, relativamente all'Auditorium, alla Chiesa della misericordia e alla Torre Civica da comprendersi nella quota del canone mensile, senza costi aggiuntivi.

Le ore che non verranno effettuate mensilmente rispetto al monte ore dichiarato in sede di gara (ad esempio nel periodo di chiusura estiva della Biblioteca), dovranno essere effettuate nel mese successivo implementando il servizio di pulizia ordinaria (e dovranno essere puntualmente rendicontate), diversamente verranno stornate dal pagamento del canone mensile.

Il servizio di cui trattasi non è ripartito in lotti.

Art. 5 - Estensione del contratto o riduzione del contratto

Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia-disinfezione, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto. L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere **ridotto o aumentato** fino alla concorrenza del limite di cui all'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli stabili non compresi nell'Allegato A), in caso di non disponibilità del soggetto appaltatore, senza obbligo alcuno nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 6 - Caratteristiche degli interventi e articolazione del servizio.

Il servizio di pulizia e disinfezione degli stabili comunali si articola in tipologie di intervento secondo le tipologie e frequenze indicate nell'allegato B) al presente. Il servizio di manutenzione impianti di raffrescamento è dettagliato nell'allegato A) al presente capitolato.

Le attività di pulizia previste dal presente capitolato comprendono:

6.1 Prestazioni ordinarie: interventi di carattere continuativo e ripetitivo da svolgere nei locali previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento (allegato B). Le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza. Sono da ritenersi incluse nelle pulizie ordinarie quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di modeste opere murarie, di imbianchino, o di opere da elettricista effettuate occasionalmente, per ripristinare la pulizia dei locali. L'Impresa dovrà inoltre procedere, senza alcun onere a carico del Comune, ad ogni pulizia conseguente a spostamenti o sostituzioni di nuovi arredi e spostamento di suppellettili;

6.2 Prestazioni periodiche o settimanali: comprendono gli interventi di carattere periodico da svolgere nei locali previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento (allegato B). L'Impresa deve, comunicare all'ufficio preposto della Stazione appaltante, il giorno e l'ora stabilita per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata predisposizione dei locali.

6.3 Per tutte le operazioni aventi **frequenza trimestrale ed annuale** l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante l'inizio e la fine delle operazioni medesime, affinché sia possibile l'accertamento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.

6.4 Prestazioni straordinarie (o a chiamata): Sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo da eseguirsi nelle aree previste dal capitolato in occasione di:

- particolari ricorrenze, convegni, manifestazioni;
- trasferimenti e traslochi;
- ridistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eventi imprevisti quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, - allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, ecc.;
- altri eventi eccezionali.

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante il servizio per prestazioni straordinarie o a chiamata, in detti casi il **corrispettivo orario sarà quello offerto in sede di gara, così come dichiarato in offerta.**

Si precisa che il suddetto prezzo orario non concorre in alcun modo alla determinazione del punteggio economico dell'offerta, sarà prezzo vincolante in sede di richiesta di prestazioni straordinarie a chiamata.

Gli interventi verranno richiesti, telefonicamente o a mezzo e-mail/Pec, al massimo entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi ed i mq. effettivi da sottoporre ad attività di pulizia, fermo restando il diritto di utilizzare a propria discrezione la procedura più conveniente per la scelta della

ditta esecutrice dei lavori. Le attività di pulizia con le relative frequenze vengono indicate e dettagliate nelle “Schede Tecniche di intervento” (Allegato B), le quali sono da intendersi come prestazioni minime da fornire da parte dell'Appaltatore.

6.5 Servizio pulizia dei bagni pubblici: l'affidamento ha anche per oggetto il servizio di pulizia e disinfezione dei seguenti bagni pubblici, la pulizia/disinfezione dovrà essere assicurata due volte al giorno un passaggio al mattino e un passaggio al pomeriggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Servizi igienici di Viale Giolitti (Ospedale)

Servizi igienici – Giardini Pubblici di Viale Montebello (Clinica)

Servizi igienici – Giardini Pubblici Via L. De Cristoforis (Carceri)

Servizi igienici – Giardini pubblici Piazza Vittorio Veneto (Stazione)

Servizi igienici – Corso Manacorda

Servizi igienici - Oltreponete Via Adam

Servizi igienici – Mercato Ortofrutticolo

Servizi igienici – Piazza Castello

Servizi igienici – Mercato Pavia

Il Comune di Casale Monferrato ha facoltà di autorizzare e prescrivere orari puntuali per l'esecuzione del servizio di pulizia e disinfezione sopra indicato qualora si reputi necessario in occasione di particolari eventi culturali, manifestazioni locali di pubblico spettacolo o circostanze di pubblica utilità.

Rimane in capo all'affidatario l'obbligo di effettuare le pulizie con frequenze e modalità tali da garantire la costante pulizia dei luoghi durante tutto l'arco della giornata (minimo due passaggi giornalieri).

Sarà facoltà del Comune modificare gli orari di effettuazioni dei servizi e la frequenza anche in relazione a diverse esigenze.

Le attività di pulizia/disinfezione dei locali comprendono indicativamente le seguenti prestazioni:

a) pulizie giornaliere:

- detersione e disinfezione delle superfici, pavimenti, maniglie, rubinetti, wc, orinatoi e lavabi, porte e finestre, anche con ausilio di macchinari professionali e con prodotti antibatterici, disinfettanti e detergenti garantiti e specifici. Detersione/disinfezione dei cestini e sostituzione dei relativi sacchi; dopo tali operazioni l'accesso ai bagni dovrà essere consentito solo a totale asciugatura dei pavimenti, anche con l'apposizione di dispositivi visivi rimovibili (strisce e cartelli), al fine di evitare un accesso degli utenti non in sicurezza;
- controllo e reintegro dei prodotti di consumo (carta igienica, carta asciugamani, sapone igienizzante mani);

- conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti;
- b) pulizie settimanali:
- deragnatura;
- c) pulizie periodiche mensili:
- detersione in entrambe le facciate dei vetri e delle porte e infissi divisorii a vetri.

L’Affidatario dovrà tempestivamente segnalare al Comune di Casale Monferrato in merito alla rottura o al danneggiamento degli ausili quali porta-carta, cestini, portaspazzolino nonché ad eventuali rotture e/o danni alla struttura e agli impianti per i necessari interventi di manutenzione.

Dovrà altresì dare immediata segnalazione di ogni e qualsiasi fatto che possa causare pericolo per la fruizione dei bagni.

Art. 7 - Orario di espletamento del servizio

Gli orari di servizio saranno concordati con il Rup dell'appalto e, comunque, indicativamente il servizio sarà effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00 ed in modo da non intralciare il regolare andamento dei servizi della Stazione Appaltante e da non recare disturbo. In particolare verranno definiti orari e modalità per l’effettuazione dell’intervento presso i locali tecnici se necessario (riservatezza e sicurezza dei dati). È facoltà della Stazione Appaltante variare l’orario di servizio dei singoli plessi dandone comunicazione a mezzo e-mail all’Appaltatore che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati

Il servizio dovrà essere svolto dall' Appaltatore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola ecc.;
- materiale di pulizia: detersivi, disinfettanti, cere, spruzzatori, scopettoni, statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti (*compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici*).

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.

L' Appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, **quindi adeguate in particolare anche per le operazioni di pulizia che dovranno essere effettuate in altezza (oltre i due metri)**, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L' Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dall' Appaltatore nell'ambito dell'offerta tecnica.

L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 24/5/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti

disinfettanti, prodotti classificati “superconcentrati”, prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, illegale rappresentante dell’Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

Si specifica che nel caso sia necessario eseguire operazioni di manutenzione straordinaria agli impianti di raffrescamento, la ditta che esegue i lavori dovrà essere in possesso della abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 (per operazioni di manutenzione straordinaria sugli impianti è previsto il rilascio della Dichiarazione di Conformità).

Art. 9 - Oneri a carico della Stazione appaltante

La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell’Appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna struttura oggetto del presente dell’appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell’Appaltatore. Si fa presente che i locali sono di proprietà dell’Ente e pertanto in caso di necessità devono essere liberati o resi disponibili.

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua, di energia elettrica nonché l’acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, carta asciugamani, sapone igienizzante mani).

Art. 10 - Raccolta rifiuti

Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione della Stazione Appaltante. In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all’interno dei siti comunali.

TITOLO II
NORME GENERALI DI
CONTRATTO

Art. 11 - Cauzione

Per quanto riguarda la cauzione si rimanda alle specifiche che verranno dettagliate all'interno degli atti di gara.

Art. 12 – Assicurazioni

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tal fine l'Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO indicizzata, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Casale Monferrato debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone e/o danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00= per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall' Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d)

D:lgs. 50/2016, il contratto non puo' essere ceduto, né puo' essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni. E' ammesso il sub appalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

I servizi potranno essere subappaltati entro il limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione **dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta**, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte delle prestazioni in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al comma 18 dell'art. 105, D.Lgs 50/2016 s.m.i.. Trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere professionale posseduti dall'aggiudicatario, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni da eseguire.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto d'appalto.

Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Art. 14- Interruzione del servizio per sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva. In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo

comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

ONERI ED OBBLIGHI

Art. 15–Obblighi di comunicazione alla stazione appaltante e nei confronti del personale impiegato nelle operazioni di pulizia

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

1. comunicare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, alla Stazione Unica Appaltante il nominativo del responsabile per la sicurezza nonché il Responsabile referente per l'appalto;
2. comunicare, entro lo stesso termine, agli Uffici utenti e alla Stazione Unica appaltante il nominativo di ciascuna unità impiegata nelle rispettive sedi ed ogni eventuale successiva variazione;
3. inviare, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo, alla Stazione Appaltante il calendario degli interventi periodici da effettuarsi nel corso del mese stesso ed eventuali successive variazioni e aggiornamenti. Nel calendario dovranno essere indicati, per ciascuna struttura, il giorno e la fascia oraria di intervento;
4. inviare alla Stazione Unica Appaltante, entro il giorno 5 di ogni mese, il report contenente l'indicazione degli interventi eseguiti nel mese precedente, completo del monte ore effettuato, dei nominativi degli operatori impiegati e delle attrezzature/macchinari utilizzati;
5. comunicare qualsiasi modifica che intervenuta nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
6. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
7. assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
8. rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
9. dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche

ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;

Art. 16– Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato e necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico della Amministrazione aggiudicatrice. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione aggiudicatrice che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Nell'esecuzione delle prestazioni il personale dell'Appaltatore deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, nonché dei mobili, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato a queste od altre cose anche di terzi, da ascrivere ad incuria o disattenzione del personale dell'Appaltatore, è responsabile l'Appaltatore medesimo di fronte all'Amministrazione aggiudicatrice, la quale si intende autorizzata a rivalersi per l'intero ammontare del danno in occasione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'Appaltatore si impegna altresì, ad esaurire prontamente nell'arco della giornata, quelle richieste che le giungessero dall'Amministrazione aggiudicatrice, in ordine a lavori (contrattualmente previsti) di urgente esecuzione per il decoro degli immobili comunali, compreso anche l'eventuale rimozione di manifesti

e/o scritte murali.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.

Rientra negli obblighi dell'Appaltatore, provvedere allo spostamento degli arredi per consentire un'accurata pulizia degli ambienti, inclusa la successiva loro ricollocazione.

L'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore è obbligato a fornire, per tutta la durata dell'Appalto, un servizio di reperibilità h 24 attivo in qualsiasi ora e giorno dell'anno, al fine di consentire, all'Amministrazione aggiudicatrice, l'esecuzione di prestazioni di pulizia straordinaria derivanti da cause imprevedibili (allagamenti, incendi, ecc.).

TITOLO III PERSONALE

Art. 17- clausola sociale e condizioni contrattuali

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel rispetto delle linee Guida ANAC n.13 del 13/02/2019. Di seguito si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, in data 01.06.2021, relativi al personale addetto al servizio di pulizia operante continuativamente:

- nr. 7 addetti con mansioni di II° livello;
- nr. 1 addetto con mansioni di III° livello;
- nr. 1 addetto con mansioni di IV° livello;

il CCNL applicato è il C.C.N.L. Imprese di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi.

In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La ditta aggiudicataria si obbliga a manlevare il Comune di Casale Monferrato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune di Casale Monferrato stesso, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare lo stesso Comune di Casale Monferrato da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. Il Comune di Casale Monferrato non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

L'Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Rup della Stazione Appaltante circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

Art. 18 Formazione

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

Art. 19 Divieti

Ai dipendenti dell'Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, di prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al Rup della la Stazione Appaltante.

È fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

È fatto divieto assoluto all' Appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo.

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie.

Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente.

TITOLO IV

PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Art. 20– Sicurezza

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del

contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'Impresa da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; l'Appaltatore del servizio,

in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

TITOLO V ***CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI*** ***RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

Art. 21- Controllo delle prestazioni e rilievi

La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione Appaltante per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione, anche a campione, delle attrezzature, locali e stabili, ecc. e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevole i citati controlli da parte della Stazione Appaltante fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa documentazione.

Art. 22– Penalità

La vigilanza del servizio compete alla Stazione Appaltante, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

DESCRIZIONE	IMPORTO PENALE
<p>a) ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia-disinfezione ordinaria. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.</p>	<p>€. 250,00</p>
<p>b) ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia-disinfezione ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto a quanto indicato e presentato in sede di gara, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.</p>	<p>€. 250,00</p>
<p>c) ove non sia espletato il servizio di pulizia-disinfezione periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino.</p>	<p>€. 400,00</p>
<p>d) ove il servizio di pulizia-difinfezione periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa a ripristino.</p>	<p>€. 400,00</p>
<p>e) ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco.</p>	<p>€ 100,00</p>
<p>f) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia</p>	<p>€ 1.000,0</p>
<p>g) per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche indicate all'art. 8 del presente capitolato speciale d'oneri.</p>	<p>€. 400,00</p>

<p>h) qualora in corso di esecuzione del contratto l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione appaltante applicherà, per una prima infrazione, € 1.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una pena di importo doppio per ogni persona non in regola.</p>	<p>€ 1.000,0</p>
<p>i) penalità in ragione del 10% del corrispettivo mensile contrattuale, con riferimento al mese, ai giorni e/o alle superfici contestate, per mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida ad adempiere ovvero per non ottemperanza alle prescrizioni della Stazione Appaltante entro il termine di 48 ore o di 6 giorni come meglio specificato alla successiva lett. b) del presente articolo.</p>	

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

- a) formale contestazione del mancato adempimento da parte del RUP dell'appalto preposto alla verifica del servizio di pulizia-disinfezione (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
- b) diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per il Comune in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di locali. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto) ore per la pulizia ordinaria ed a 6 (sei) giorni per la pulizia periodica. Entro detto termine, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto;
- c) verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del RUP dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o

in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Rup dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo). Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione immediata del contratto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra ditta. Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore (compresa la mancata attivazione delle proposte migliorative offerte), ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore.

Art. 23- Rifusione danni

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

Art. 24 -Risoluzione del contratto

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

1. dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
2. per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
3. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
4. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
5. nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
6. in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero

in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;

7. gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
8. interruzione non motivata del servizio;
9. per subappalto non autorizzato;
10. esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

Il presente appalto si risolverà, inoltre, ai sensi ex art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip o un Accordo Quadro contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

TITOLO VI ***CORRISPETTIVO E PAGAMENTI***

Art. 25 - Condizioni di pagamento

L'appalto è **a corpo** e il canone è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore pertanto, presenterà fatture bimestrali posticipate, con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Casale Monferrato, è il seguente:

Codice Univoco
UFIIX4
Ufficio
ACQUISTI

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'Appaltatore così come previsto dall'art. 35, comma 34, D.L. 04.07.2006 n. 223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Il pagamento delle attività di pulizia straordinaria di cui all'art. 6 Punto 4 avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, riguardante gli interventi effettuati nel mese di riferimento e dovrà riportare la descrizione degli interventi eseguiti ed il computo delle ore impiegate. Alla fattura dovranno essere allegate le copie dei fogli lavoro con la firma del Responsabile del Settore trattato e del Referente dell'Ufficio Acquisti.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Comune di Casale Monferrato ed alla Prefettura competente. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 27 - Revisione prezzi

L'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile.

Art. 28 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 29 - Risoluzione in via transitoria di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore, può essere presentata all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- dall'Amministrazione appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 30 - Devoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Vercelli.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

Art. 31 - Stipulazione del contratto: spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto

Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso il Comune di Casale Monferrato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento all'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 DPR 131/1986.

Saranno a carico dell'Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura prevista dalla L. 08.06.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 32 - Documentazione successiva

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il calendario degli interventi. In tale calendario, con riferimento ad ogni singolo edificio, dovranno essere indicati:

- l'orario di inizio e di fine dell'effettuazione del servizio distintamente per ogni struttura;
- il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità;

- il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 16, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso le varie sedi;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.lgs. n. 81/2008;

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dal Rup dell'appalto che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni ritenute opportune.

L'Appaltatore dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia. L'Appaltatore entro 30 giorni dall'inizio del servizio, dovrà produrre alla Stazione Appaltante copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 26/5/1997 n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Art. 33 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il funzionario dell'ufficio Economato del Comune di Casale Monferrato - Dott.ssa Nadia Canone

Art. 34 - Codice di comportamento

L' Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto dell'art. 2 del il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Inoltre l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la trasparenza".

Art. 35 – Prescrizioni e rinvio

Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione del Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L'esecuzione dell'appalto è regolato pertanto altresì da:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’.”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 – Suppl. Ordinario n. 270) e s.m.i. per le parti ancora vigenti.
- D.lgs. 18.4.2016. n. 50, rubricato come *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;*
- Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come *“Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.”;*
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come *“Codice dell'amministrazione digitale.”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i. D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come *“Misure urgenti per la*

competitività e la giustizia sociale” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014).

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.